

Giusi Tumminelli \*

# I beni confiscati alla mafia

Verso la riconquista della legalità

**L**a Legge 7 marzo 1996, n. 109, Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, può essere considerata uno strumento fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata. Partendo dal presupposto che la lotta alla mafia debba passare anche attraverso l'attacco al capitale economico dell'organizzazione, in quanto base del potere mafioso, la legge n. 109/96 si inserisce in una strategia dal profondo significato simbolico, in quanto prevede che la destinazione d'uso dei beni confiscati debba essere sociale e istituzionale. In tal modo si cerca di proporre e affermare sul territorio il modello della legalità attraverso il riutilizzo di beni che rappresentavano tutt'altro.

## 1. La legge n. 109/96 e i beni confiscati alla mafia

Potere, prestigio, denaro, ricchezza, capitali: tutto questo rappresenta per la mafia il possesso di un bene. Frutto di operazioni illecite ed espressione di un'economia che non ha nulla di legale, **il bene diviene simbolo del controllo del territorio**, perché serve a ricordare continuamente alla collettività locale la presenza dei proprietari e il potere da essi esercitato. Inserendosi in questo scenario, la legge si propone di spezzare il legame esistente tra il bene posseduto e i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando i confini tra le forme dell'economia legale e le forme dell'economia illegale. Se con l'azione di confisca dei beni si intende attaccare il potere della mafia, con il conferimento di una nuova destinazione d'uso per finalità sociali e istituzionali si vuole **restituire il bene alla collettività** che ne è stata privata. Il raggiungimento di finalità ambiziose, come quelle appena accennate, necessitano di un'azione di costante **sinergia tra lo Stato e la società civile**, che può essere oggi realizzato sul territorio attraverso l'applicazione della legge n. 109/96.

\* Dottoranda di ricerca in Sociologia del Territorio e Sviluppo Rurale presso l'Università di Palermo.

Legge che è essa stessa espressione della società civile per il ruolo che quest'ultima ha svolto nel percorso che ha condotto alla sua approvazione.

#### a) Genesi della legge

Dopo le stragi di Capaci, il 23 maggio 1992, e di via D'Amelio, il 19 luglio 1992, in cui perirono, rispettivamente, il giudice Falcone e il giudice Borsellino, la società civile, violentata da quanto successo, cominciò a manifestare il forte bisogno di reagire e di lottare contro la mafia. Il desiderio di riappropriarsi del territorio e di gridare il proprio «no», misto alla rabbia e al dolore per il lutto subito, si tradusse nella **promozione della cultura della legalità**, nella condanna dell'economia criminale e nel bisogno di sperimentare modelli di lotta alternativi.

Nel 1995 l'associazione Libera<sup>1</sup> promosse una **petizione** e una campagna informativa sulla possibile utilizzazione dei beni confiscati alla mafia su tutto il territorio nazionale. Il risultato fu la creazione di un collegamento tra le Regioni attraverso la costituzione di reti di relazione. Contemporaneamente, alla Camera dei Deputati veniva depositata una **proposta di legge** sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati; il primo firmatario fu l'on. Giuseppe Di Lello Finuoli (Rifondazione Comunista), in precedenza componente del *pool* antimafia di Palermo. La petizione, portata avanti con grande impegno da associazioni e da cittadini, raccolse **più di un milione di firme** a sostegno della proposta di legge, evidenziando in tal modo l'interesse, l'attenzione e la mobilitazione dell'opinione pubblica sulla materia e creando sul territorio numerose reti di relazione e di informazione.

La legge n. 109/96, approvata nel marzo del 1996, deluse in parte le aspettative poiché rimangono esclusi dalla normativa in questione i beni confiscati in quanto frutto di corruzione, che affluiscono direttamente al bilancio generale dello Stato.

#### b) La normativa sui beni confiscati

La legge<sup>2</sup> prevede che i beni che possono essere confiscati appartengano a **tre tipologie** diverse: 1) beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, aerei) e non (denaro in contante o in assegni, cambiali o altre obbligazioni di pagamento, titoli e libretti al portatore); 2) beni immobili (case, terreni, fondi); 3) beni aziendali.

I **beni mobili** affluiscono al fondo finanziario istituito presso le prefetture e utilizzato per attività di interesse pubblico, come la prevenzione del disagio e

<sup>1</sup> Nata nel 1995, «Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie», raccogliendo oggi oltre 1.000 adesioni tra associazioni nazionali e locali, è rapidamente diventata un'associazione di associazioni, una organizzazione per la difesa e la promozione della legalità. Si veda <[www.libera.it](http://www.libera.it)>.

<sup>2</sup> Cfr AA.VV., *La Mafia restituisce il maltolto. Guida all'applicazione della legge 109/96 sull'uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1998.

dell'emarginazione, il recupero di coloro che ne sono vittime, l'educazione alla legalità e l'avvio di attività imprenditoriali per giovani disoccupati.

I **beni immobili** possono essere **conservati al patrimonio dello Stato** e da questo riutilizzati per finalità istituzionali (giustizia, ordine pubblico, protezione civile) **o trasferiti al Comune** nel cui territorio si trovano; a sua volta il Comune può amministrarli direttamente, per finalità istituzionali e/o sociali, oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, a comunità, enti, organizzazioni di volontariato oppure a cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero per tossicodipendenti.

I **beni aziendali** vengono, invece, assegnati al patrimonio dello Stato, che può deciderne l'affitto a società o imprese pubbliche o private, o a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, la vendita o la liquidazione. Nel caso di sequestro o confisca dei beni aziendali, la legge n. 109/96 prevede inoltre, per i lavoratori delle stesse aziende, la possibilità di estendere l'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità, al fine di assicurare il prosieguo delle attività lavorative e salvaguardare i posti di lavoro.

Il primo passaggio è rappresentato dalla comunicazione del provvedimento di **confisca definitiva del bene** dalla Cancelleria dell'Ufficio giudiziario all'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, al Prefetto e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il valore del bene viene stimato dall'Ufficio del Territorio. Quest'ultimo, dopo avere acquisito il parere del Prefetto e del Sindaco del Comune interessato e dopo aver sentito l'Amministratore del bene sequestrato o confiscato <sup>3</sup>, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di confisca deve avanzare una proposta di assegnazione del bene. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il Direttore centrale del Demanio del Ministero delle Finanze emana il provvedimento di assegnazione del bene.

L'assegnazione del bene può essere **richiesta dal Comune** nella fase di consultazione compiuta dall'Ufficio del Territorio, allegando alla richiesta una relazione che ne motivi l'importanza dell'uso sociale o istituzionale. Nel caso in cui i beni confiscati vengano acquisiti al patrimonio del Comune dove il bene si trova, possono essere destinati a scuole, parchi, strutture pubbliche o essere affidate dal Comune stesso **in comodato d'uso gratuito** ad associazioni, comunità, enti, cooperative sociali, **per scopi collettivi**. In base a quanto disposto dalla legge n. 109/96, l'arco di tempo intercorrente fra l'assegnazione al Comune del bene alla sua destinazione d'uso non può superare un anno; nel caso in

<sup>3</sup> L'Amministratore può essere scelto o tra gli iscritti agli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, o tra quei soggetti che abbiano comprovata competenza nell'amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati. Nel caso di sequestro di beni aziendali, l'Amministratore può essere scelto tra le persone che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi. Cfr legge n. 109/96, art. 1, c. 3.

cui non venga rispettata questa scadenza, il prefetto procederà alla nomina di un commissario con il compito e il potere di provvedere.

I soggetti a cui i beni confiscati sono assegnati possono usufruire, per la realizzazione dei progetti per il loro uso, dei **contributi di un fondo istituito presso le prefetture**. In realtà, tali fondi non sono stati istituiti in tutte le prefetture, e ciò ha determinato problemi e rallentamenti nell'esecuzione delle attività previste, in quanto è difficile che uno dei soggetti individuati possa disporre, da solo, degli ingenti capitali necessari per avviare attività complesse.

### c) Alcuni limiti

A uno sguardo sintetico, appare subito che l'applicazione della legge n. 109/96 ha rappresentato uno snellimento delle procedure rispetto alla legislazione precedentemente in vigore in materia; tuttavia diversi sono i **limiti** — sia di natura burocratica sia di natura logistica — sui quali appare necessario avviare una riflessione.

Il quadro delle difficoltà riscontrate deve essere ricondotto in primo luogo al recupero dei beni. Questo momento, difficile e lungo, presuppone una azione costante di lotta alla mafia sul territorio. È evidente che il raggiungimento di tale obiettivo non sempre trova rispondenza reale, come può essere notato dalla sproporzione esistente tra il numero dei beni sequestrati, il numero dei beni confiscati e il numero dei beni assegnati. Appare qui un altro limite: i **tempi burocratici**. Nonostante la legge n. 109/96 abbia introdotto procedure più veloci rispetto alle precedenti, i tempi previsti risultano lunghi, con l'aggravante, nel caso dei beni immobili e dei beni aziendali, del non tener conto del loro possibile deterioramento nel tempo. Altro limite è rappresentato dal **mancato completamento della banca dati**, prevista dal regolamento di attuazione della legge, che contenga informazioni aggiornate facilmente accessibili. La legge n. 109/96 prevede il monitoraggio dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. L'obiettivo finale è quello di poter disporre di un quadro completo sul territorio della situazione dei beni confiscati.

Ultimo aspetto di cui tenere adeguato conto è la **possibilità che il bene possa ritornare nelle mani dei vecchi proprietari**. Questo rischio si può verificare qualora il bene venga venduto e, per il valore simbolico in termini di controllo e di potere che rappresenta sul territorio, ricomprato dai mafiosi attraverso prestanome o società di copertura. Sulla questione della **vendita dei beni confiscati** è opportuno soffermarsi, perché è stata spesso oggetto di proposte di legge e di contrasti. Per il loro alto valore economico, è facile intuire perché i beni confiscati, in diverse situazioni e contesti e per finalità differenti, siano spesso al centro di proposte di vendita da parte dello Stato. Tali proposte si presentano come **soluzioni tampone** finalizzate a colmare, momentanea-

mente, buchi di bilancio e a fronteggiare situazioni di crisi, quali il pagamento degli stipendi dei Lavoratori socialmente utili, come il Ministro del Tesoro Visco propose di fare, ignorando il valore simbolico e le finalità sociali della legge n. 109/96. Recentemente, il senatore Giuseppe Bongiorno (Alleanza Nazionale) ha proposto un emendamento alla Finanziaria dal titolo, non molto chiaro, *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*. Tra le varie proposte appariva la sostituzione del «Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali»<sup>4</sup>, con una Agenzia che si finanzierà attraverso i proventi della vendita dei beni confiscati. Per il momento tale emendamento non è stato approvato. **La proposta di vendita dei beni confiscati sminuisce il valore simbolico della legge, ne svaluta le finalità sociali e annulla l'impegno civile che ne costituisce la storia.** Appare ovvio, infatti, porsi alcune domande: chi potrà acquistare questi beni, considerato il loro valore economico, se non i vecchi proprietari? Ad esempio, chi potrà comprare la signorile villa di Riina a Corleone, o la villa settecentesca dei fratelli Caravello a Palermo, con affreschi d'epoca e giardino circostante?

## 2. Qualche dato

Una riflessione sui dati relativi alla confisca dei beni sul territorio nazionale, e in particolare sulla sproporzione fra il numero di beni immobili confiscati e il numero di quelli assegnati, si presta a confermare quanto finora detto in relazione tanto ai **progressi** quanto ai **perduranti limiti** burocratici e logistici riscontrati nell'applicazione della legge.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, in collaborazione con altri Ministeri, al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni e per facilitare le richieste di assegnazione dei beni, ha emanato come previsto dalla legge n. 109/96, il *Decreto n. 73/1997, Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati*. È tale regolamento che ha previsto la creazione di una banca dati che possa fornire un quadro aggiornato dei beni confiscati e della loro destinazione d'uso, creando in tal modo uno strumento unico di raccolta delle informazioni per le diverse amministrazioni. In realtà, come precedentemente accennato, **si incontrano difficoltà nel reperimento di dati aggiornati, completi e sufficienti per realizzare un'analisi completa della situazione attuale**. In tal modo si sottolinea la necessità di uno strumento più efficace di raccordo tra i Ministeri delle Finanze, del Tesoro, dell'Interno e della Difesa, al fine di garantire la raccolta unitaria ed omogenea di tali dati.

<sup>4</sup> A tre anni dalla promulgazione della legge, nasce, per volere del Ministro Visco, la figura del «Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali», con compiti di coordinamento dei soggetti interessati alla gestione dei beni confiscati e di promozione di progetti ed iniziative. Tale Commissario agisce a decisione giudiziaria definitiva, garantendo l'effettività del procedimento di destinazione dei beni confiscati.

**Tabella 1**

Beni assegnati per Regione, valore economico e numero (valori assoluti e percentuali, al 29/1/1998)

Regione	Valore (milioni di lire)	% sul valore complessivo	Numero	% sul numero complessivo
Sicilia	17.772,9	37	36	43
Campania	14.723	30	12	14
Lombardia	5.531	11	13	15
Calabria	4.713	10	6	7
Puglia	2.270,2	5	12	14
Veneto	1.860	4	3	3
Toscana	760	2	2	2
Lazio	590	1	2	2
<b>Totale</b>	<b>48.220,1</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>100</b>

FONTE: Ministero delle Finanze. Elaborazione a cura dell'Agenzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie.

Tra il 1982, anno di approvazione della legge Rognoni-La Torre, che introduceva misure patrimoniali antimafia, e il 1996, i beni confiscati e destinati allo Stato risultavano 34, un numero esiguo che testimoniava la necessità di strumenti e procedure legislative più snelle nell'assegnazione dei beni confiscati. Con l'approvazione della legge n. 109/96 si assiste a un **incremento del numero dei beni sequestrati, confiscati e assegnati**, risultato ottenuto anche grazie all'impegno e alla mobilitazione della società civile, alla diffusione dell'informazione relativa ai beni confiscati alla mafia e all'interesse da questa suscitato. È inevitabile constatare lo **snellimento delle procedure**, introdotto dalla legge n. 109/96, e l'interesse che essa ha innescato aprendo la possibilità dell'utilizzazione dei beni da parte sia delle amministrazioni statali e comunali, sia di associazioni, centri e organizzazioni di pubblica utilità.

I dati <sup>5</sup> forniti dal Ministero delle Finanze, elaborati dall'Agenzia per l'uso sociale di beni confiscati alle mafie <sup>6</sup> e aggiornati al 29 gennaio 1998 (cfr Tab. 1), indicano che il numero dei beni assegnati complessivamente in base alla legge n. 109/96 ammonta a 86, per un valore totale di 48,22 miliardi di lire; la

<sup>5</sup> I dati riportati sono tratti da COLUSSI G. - VISCA L., *Dal bene al meglio. Ipotesi per un migliore utilizzo dei beni confiscati alle mafie*, Edizioni Axia multimedia e Narcomafie, Roma 2001; AA.VV., *La Mafia restituisce il maltolto.*, cit., pp. I-XVI.

<sup>6</sup> L'Agenzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie è una struttura operativa che è stata costituita da Libera, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Avviso Pubblico (Associazione di Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie), e si propone di offrire supporto ai soggetti interessati all'uso dei beni confiscati, creando reti di relazioni e agevolando le azioni di coordinamento.

**Tabella 2**

Beni assegnati ai Comuni: destinazione, valore economico e numero  
(valori assoluti e percentuali, al 29/1/1998)

Destinazione	Valore (milioni di lire)	% sul valore complessivo	Numero	% sul numero complessivo
Strutture di solidarietà e scuole	13528,4	50	31	50
Parchi, centri sociali e attività ricreative	9.014,4	33	19	30
Uffici	3.659	13	6	10
Altro	981	4	6	10
<b>Totale</b>	<b>27.182,8</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

FONTE: Ministero delle Finanze. Elaborazione a cura dell'Agenzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie.

Sicilia ha usufruito del numero maggiore di beni assegnati (per un numero di 36 e un valore del 37% sul totale), seguita dalla Campania e dalla Lombardia. In meno di due anni dall'approvazione della legge n. 109/96 fu dunque possibile confiscare e assegnare più del doppio dei beni rispetto ai 14 anni in cui ebbe vigore la normativa precedente, a testimonianza di procedure più snelle e di un crescente interesse da parte della società civile per l'utilizzazione sul territorio dei beni confiscati.

**Tabella 3**

Beni assegnati allo Stato: destinazione, valore economico e numero  
(valori assoluti e percentuali, al 29/1/1998)

Destinazione	Valore (milioni di lire)	% sul valore complessivo	Numero	% sul numero complessivo
Sedi Guardia di Finanza	14.413	67	7	29
Sedi Carabinieri	4.167	20	5	21
Sedi Polizia di Stato	2.260,3	11	9	38
Altro	467	2	3	12
<b>Totale</b>	<b>21.037,3</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

FONTE: Ministero delle Finanze. Elaborazione a cura dell'Agenzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie.

**Tabella 4**

Beni confiscati, destinati e consegnati per Regione, al 10/9/2001

Regione	Beni immobili	Aziende	Beni mobili non reg.	Beni mobili registrati	Beni destinati	Beni consegnati
Abruzzo	14	0	0	0	3	1
Basilicata	3	0	21	0	3	0
Calabria	612	21	114	213	391	165
Campania	562	147	221	685	155	95
Emilia-Romagna	25	1	39	2	4	3
Lazio	179	47	150	112	35	3
Liguria	8	0	6	4	1	0
Lombardia	104	33	102	103	48	20
Marche	1	0	2	0	0	0
Piemonte	63	5	81	25	30	2
Puglia	174	20	160	538	72	45
Sardegna	36	0	0	0	19	19
Sicilia	1.471	63	609	452	418	233
Toscana	8	0	3	0	2	2
Umbria	0	0	1	0	0	0
Veneto	37	0	15	23	23	21
<b>Totale</b>	<b>3.297</b>	<b>337</b>	<b>1.524</b>	<b>2.157</b>	<b>1.204</b>	<b>609</b>

FONTE: Ministero delle Finanze.

Le Tabb. 2 e 3 permettono di valutare le differenze fra i **beni assegnati ai Comuni** e quelli assegnati **allo Stato**: in base ai dati aggiornati al 29 gennaio 1998, nonostante si registri un numero superiore di beni assegnati ai Comuni (62) rispetto a quelli assegnati allo Stato (24), a entrambi corrisponde uno stesso valore economico complessivo. Inoltre, nel caso dei Comuni, il 50% dei beni assegnati, in numero e valore, è stato destinato a strutture di solidarietà e scuole, mentre nel caso dello Stato, ben l'88% dei beni (e il 98% del valore) è stato destinato a sedi delle Forze dell'ordine.

Un **cospicuo incremento** del numero complessivo dei beni confiscati sul territorio nazionale si può evincere dalla Tab. 4, che riporta dati aggiornati al 10 settembre 2001. Per quanto obsoleti, questi dati registrano infatti 3.297 beni immobili confiscati. Di questi, risultano assegnati 1.204 e solo 609 effettivamente assegnati. Quest'ultimo dato è sicuramente confortante rispetto al passato, ma ancora esiguo rispetto al totale (i beni effettivamente assegnati sono cir-



ca il 18% di quelli confiscati), a riprova dei limiti incontrati nell'applicazione della legge n. 109/96 sopra menzionati. Tra le Regioni, la Sicilia si distingue per il totale dei beni confiscati, dei beni destinati e di quelli consegnati, seguita, significativamente, da Calabria, Campania e Puglia.

Una **valutazione dell'impatto** sul territorio della legge n. 109/96, oltre alle considerazioni legate ai suoi effetti economici, non può trascurarne le **conseguenze culturali** e le **reti relazionali** che essa crea. L'azione di confisca e la conseguente assegnazione dei beni hanno come effetto l'indebolimento del potere economico dei gruppi mafiosi e l'attacco della base del consenso di cui godono, attraverso la proposta di modelli di economia legale e la creazione di un tessuto fiduciario esteso, quale bene pubblico, risorsa per lo sviluppo locale. Costruiscono quindi un'alternativa al capitale sociale della mafia attraverso la creazione del capitale sociale collettivo quale «struttura di relazioni tra persone, relativamente durevole nel tempo, atta a favorire la cooperazione e perciò a produrre, come altre forme di capitale, valori materiali e simbolici. Questa struttura di relazioni consta di reti fiduciarie formali e informali che stimolano la reciprocità e la cooperazione»<sup>7</sup>.

### 3. Valore simbolico dei beni confiscati: alcuni esempi

Il percorso che ha portato all'approvazione della legge n. 109/96, la conseguente progettualità e l'impegno che ne sono scaturiti possono essere letti come espressione sinergica tra l'azione dello Stato e quella della società civile<sup>8</sup>.

La **confisca** del bene, operazione complessa per le implicazioni non solo politiche ma anche culturali ed economiche, **ha un valore simbolico** non indifferente, in quanto mira ad attaccare la coesione interna dei gruppi mafiosi e al tempo stesso a indebolire la base di consenso che questi esercitano sul territorio. L'attacco alla mafia attraverso il suo impoverimento pecuniario rappresenta il fulcro della strategia adottata dallo Stato. Pertanto, la legge sui beni confiscati riveste un valore anche simbolico e politico, in quanto rende visibile l'azione dello Stato e **contribuisce a contrastare l'economia illegale e a diffondere la cultura della legalità**. Tale valore simbolico è strettamente collegato tanto al percorso che ha portato alla nascita della legge e alle reti di relazione che essa ha generato, quanto al valore in termini di finalità e destinazione collettiva che il legislatore ha conferito all'uso di questi beni. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere si intrecciano con il recupero sociale e la diffusione della cultura della legalità. I beni confiscati diventano espressione di democrazia e di impegno istituzionale e collettivo.

<sup>7</sup> MUTTI A., *Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa*, il Mulino, Bologna 1998, 8.

<sup>8</sup> Cfr MAGATTI M. (ed.), *Per la società civile. La centralità del «principio sociale» nelle società avanzate*, Franco Angeli, Milano 1997; SGROI E., «Mafia, potere e società civile», in *Rassegna di Teologia*, 3 (1983) 238-263; PELLICANI L., «Nascita e sviluppo della società civile», in *Sociologia*, 1 (1995) 5-43.

Spezzare il collegamento tra mafia e denaro illecitamente accumulato significa riappropriarsi delle risorse che sono state sottratte alla collettività attraverso il loro uso illegale, innescando **processi di sviluppo sul territorio che partano dal concetto di utilizzo di un bene comune secondo percorsi di legalità**. La presenza della mafia esercita una diretta influenza sulla struttura e sulla cultura imprenditoriale: scoraggia gli investimenti, l'avvio di attività, l'apertura di imprese, bloccando lo sviluppo locale, elemento centrale per la crescita del territorio. La normativa sui beni confiscati, accettando la scommessa di trasformare i beni illeciti in beni leciti, e proponendosi come strumento di impegno concreto, cerca di spezzare questo circolo vizioso, colpendo gli interessi economici delle mafie e opponendovi un modello di riutilizzo sociale di uno dei pilastri del potere mafioso.

In quest'ottica, il bene può essere pensato come «possibilità» di sviluppo per territori che, affrancandosi da pregiudizi e da stereotipi negativi, sono impegnati nella costruzione di una nuova immagine di legalità, e costituire la base di un **modello di «imprenditoria etica»** in grado di presentarsi sul territorio come possibile alternativa. Una **alternativa**, dunque, **alle logiche mafiose** che possa passare attraverso un'azione integrata tra riconquista del territorio, conferimento di responsabilità, creazione di una cultura condivisa della legalità.

L'impegno nella costruzione di alternative legali, attraverso l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, trova un **riscontro su tutto il territorio nazionale** grazie alle iniziative avviate in diversi Comuni e comprovanti non solo un impegno concreto nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche il successo nella creazione di reti di relazione, nell'azione di sensibilizzazione e nella circolazione di informazione. Gli **esempi** che possono essere riportati sono diversi e in aumento; tutti espressione di azioni sinergiche svolte sul territorio e di collegamento tra le diverse Regioni a tal punto che si sta lavorando per la creazione di un Consorzio di cooperative, associazioni e centri che si occupino dei beni confiscati.

In **Sicilia** tra gli esempi significativi si può riportare l'iniziativa «Liberarci dalle spine», portata avanti nel territorio di Corleone dalla cooperativa sociale «Lavoro e non solo». Nata nel 1998 con l'obiettivo di inserire soggetti svantaggiati, la cooperativa sociale diviene nel 1999 struttura dell'ARCI-Sicilia con l'obiettivo di avviare sul territorio attività finalizzate alla lotta alla mafia. L'iniziativa portata avanti prevede la coltivazione biologica, su 27 ettari di terreno confiscato, di fichi d'india e grano biologico. Altro esempio, sempre nel territorio di Corleone, è rappresentato dalla riutilizzazione della sontuosa villa di proprietà di Totò Riina, oggi sede dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura «Filippo Parlatore». Da simbolo di potere è divenuto simbolo di legalità e di cultura, grazie alla nuova destinazione per uso scolastico.

La costituzione del consorzio «Sviluppo e Legalità» tra cinque Comuni della Provincia di Palermo, la già citata associazione Libera, Sviluppo Italia,

Italia Lavoro e Suggest, ha dato vita al progetto «LiberiTerra», promosso dalla Prefettura di Palermo e orientato alla coltivazione di 170 ettari di terreno confiscato alla mafia nell'area dei cinque Comuni<sup>9</sup> e la costituzione di cooperative sociali che operino nel settore dell'agricoltura biologica. Attualmente la cooperativa «Placido Rizzotto – LiberiTerra» produce e commercializza su tutto il territorio nazionale la pasta *LiberiTerra*, ottenuta con il prodotto della coltivazione biologica dei terreni sottratti alla mafia. Su terreni confiscati è sorta anche l'azienda agrituristica «Tempio del Monte Jato».

In **Lombardia**, l'associazione Servizio francescano ha destinato il bar Giada, di proprietà del *clan* dei Valle, espressione di usura e di traffico di stupefacenti, a struttura di accoglienza per persone in difficoltà economiche. Il bar, distrutto dagli uomini dei Valle al momento della confisca, è stato ricostruito e può ad oggi accogliere quattordici persone. In **Toscana**, il Gruppo Valdnievole gestisce dal 1996 l'ex deposito di droga, residenza estiva dei Nuvoletta. Divenuto centro di reinserimento e formazione al lavoro per giovani provenienti dalla comunità, offre ospitalità, cura e assistenza a quaranta ragazzi.

In **provincia di Caserta**, tra Capua e S. Maria La Fossa, l'associazione di volontariato ANSPI gestisce dal 1999 i terreni del *boss* della camorra Francesco Schiavone, detto Sandokan. Ristrutturato il bene, oggi l'azienda zootecnica e le infrastrutture per il tempo libero offrono accoglienza e integrazione multietnica a giovani italiani e stranieri attraverso la creazione di opportunità lavorative. In **Puglia**, nel rione Santo Spirito di Bari, il CAPS (Centro Aiuto Psico-Sociale) gestisce la villa Artemisia, una struttura di assistenza terapeutica per donne tossicodipendenti in stato di gravidanza. La lussuosa villa di fine Ottocento di proprietà del *boss* Antonello Lazzarotto era la sede delle attività illecite legate al traffico di stupefacenti, gestito dal *clan* omonimo.

I diversi esempi di riutilizzo sociale dei beni confiscati, cui si è fatto cenno, evidenziano come l'attacco alla mafia sia portato avanti attraverso la creazione di una struttura forte, la partecipazione di diversi soggetti, l'azione di animazione, informazione, coinvolgimento del territorio, e la promozione di un modello di economia sociale. Elementi centrali delle esperienze realizzate sono la proposizione di un **modello di riutilizzo sociale di uno dei pilastri del potere mafioso**, i beni economici, che possono ora essere pensati come «possibilità» di sviluppo, e la consapevolezza di dovere contrastare la rete dell'illegalità mafiosa tramite la costituzione di una forte rete della legalità, cioè attraverso lo sviluppo della società civile.

<sup>9</sup> Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, San Cipirello e San Giuseppe Jato, cui si sono in seguito aggiunti Altofonte, Camporeale e Roccamena.